

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
318/2019/R/EEL**

**CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE
TARIFFARIA RELATIVA AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Si risponde con riferimento alla parte 7 relativa alla Promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici

Spunti per la consultazione

- S5. Osservazioni relative ai criteri per la promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici.*
- S6. Osservazioni riguardo al trattamento proposto nel caso di processi di disaggregazione di imprese che hanno goduto dell'incentivo.*
- S1. Osservazioni in merito alla fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi.*

Contributo

Si accoglie con favore il complessivo inquadramento dell'irrisolta questione dell'aggregazione tra imprese di distribuzione e, in particolare, l'obiettivo di perseguire meccanismi che incentivino forme di integrazione anche tra distributori di piccole e piccolissime dimensioni.

Si valuta favorevolmente anche l'inserimento del contratto di rete tra gli strumenti per il conseguimento delle aggregazioni poiché, a differenza delle forme contrattuali classiche consente l'avvio un processo virtuoso di integrazione non limitato a due distributori ma a più soggetti concessionari che ne condividano le finalità.

La scrivente insieme a ASSEM ha già dato avvio nel febbraio 2019 al complesso iter pubblicistico volto alla costituzione della Rete con la presentazione al Consiglio Comunale di San Severino MC ed all'assemblea soci di Zecca del contratto di rete, caratterizzata da soggettività giuridica e con l'obiettivo dichiarato di partecipare alle future procedure per il rilascio delle nuove concessioni. Il target è quindi l'aggregazione di più imprese di distribuzione di dimensioni ridotte ed il conseguimento di un numero di clienti serviti tra i 50.000 ed i 100.000 punti di prelievo. La sottoscrizione del contratto tra i due soggetti promotori è prevista al verificarsi di tre condizioni:

- 1) l'approvazione da parte di ARERA del contratto di rete come strumento contrattuale di aggregazione*
- 2) l'autorizzazione da parte del MiSE alla subconcessione dei rispettivi titoli concessori*
- 3) il perfezionamento del quadro regolatorio in tema di "promozione delle aggregazioni"*

Riguardo al primo punto si conferma la rispondenza del contratto redatto al dettato del paragrafo 7.25. Il contratto di rete oltre ad essere dotato di soggettività giuridica autonoma prevede che nessuna delle imprese coinvolte possa, direttamente o indirettamente, esercitare un potere di controllo, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/11 e che la Rete possa configurarsi come **impresa NON verticalmente integrata**. Ciò si sostanzia anche attraverso:

(i) l'aggregazione di sole imprese di distribuzione in tariffa parametrica (meno di 25.000 clienti)

(ii) il divieto da parte di un singolo retista di detenere quote della Rete superiori al 50% del capitale sottoscritto

(iii) la nomina di un organo amministrativo che rispetti le previsioni dell'articolo 7 del TIUF e la costituzione di una direzione con personale dedicato (anche tramite distacco) al coordinamento della gestione delle reti di distribuzione e dei relativi servizi di commercializzazione. La Rete, una volta ottenuta dal MiSE l'autorizzazione alla subconcessione dei titoli concessori dei soggetti promotori (ASSEM e Zecca), sarà unico referente nei confronti di tutti gli stakeholders del sistema elettrico e garante degli obblighi derivanti dalla regolazione dell'Autorità. In particolare saranno aggregate le funzioni di comunicazione alla CSEA degli oneri generali di sistema ed al SII dei dati rilevanti ai fini della fatturazione, di gestione dei contratti di trasporto nei confronti dei venditori e delle garanzie collegate, i rapporti con Terna, GSE, MiSE e la stessa CSEA. Per quanto riguarda l'Autorità la Rete si impegna a presentare i propri conti annuali separati (limitati alla sola attività di distribuzione) e a trasmettere, per ciascun soggetto retista, le informazioni relative alle raccolte strumentali previste per le determinazioni tariffarie. Si ritiene infatti che la raccolta per singolo retista delle informazioni RAB e delle variabili di scala strumentali alle determinazioni tariffarie, così come di quelle relative agli indicatori di continuità del servizio, possa ridurre gli oneri amministrativi connessi ad eventuali processi di disaggregazione (anche marginali).

Con riferimento al secondo punto ed in particolare alla richiesta di subconcessione da presentare al MiSE si richiede a codesta Autorità di agevolare la costituzione di un tavolo di lavoro volto a capacitare il MiSE rispetto agli obiettivi di regolazione e a definire una procedura caratterizzata da tempistiche certe per il rilascio dell'autorizzazione. La data di efficacia del contratto di rete decorre infatti dall'ottenimento di suddetta subconcessione. Sarebbe paradossale che l'auspicato processo di razionalizzazione fosse condizionato dal prolungarsi dei tempi di rilascio di suddette autorizzazioni, tenuto anche conto del fatto che la "subconcessione" è connaturata alla definizione di "distributore" sia nei Testi di regolazione che nei decreti ministeriali¹.

Relativamente al quadro di misure incentivanti proposte (di cui al superiore punto tre), il contratto di Rete promosso da ASSEM e Zecca pur rientrando come fattispecie nel "CASO C" previsto al paragrafo 7.30 del DCO ossia di "aggregazione tra due o più imprese in regime parametrico che comporti la costituzione di un soggetto con un numero di punti serviti pari almeno a 25.000", si ritiene necessario differenziarlo rispetto ad altre tipologie di vincolo contrattuale. La Rete promossa da ASSEM e Zecca prevede infatti il coinvolgimento di più imprese di distribuzione di minore dimensione. Risulta quindi opportuno (tenuto conto dell'alta incidenza di situazioni di RAB depresse ed anche ai fini di una più semplice gestione amministrativa dei processi di disaggregazione) che il valore del **capitale investito della Rete** sia posto pari alla sommatoria dei valori di CIR implicitamente riconosciuti in tariffa parametrica a ciascun distributore, escludendo il meccanismo di gradualità e considerando il livello di densità effettivo. Rispetto a quest'ultimo aspetto si segnala peraltro come ASSEM abbia presentato istanza per l'adeguamento del livello di densità effettivo da considerare in tariffa parametrica ai sensi del comma 2.3 della deliberazione 237/2018, avendo provveduto all'asseverazione della cartografia al 31.12.2017 e dei relativi aggiornamenti.

Ancora rispetto alla tematica delle c.d. "RAB depresse" si segnala come nella rete promossa da ASSEM e Zecca la questione non sarebbe limitata solo al prospettato coinvolgimento di

¹ Tra le altre vedasi la definizione riportata nel DECRETO INTERMINISTERIALE (MiSE e MINISTERO DELL'AMBIENTE) 11 GENNAIO 2017 - NUOVE REGOLE PER I CERTIFICATI BIANCHI "distributore: la persona giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;"

gestioni comunali (che dovrebbero peraltro preliminarmente essere conferite in soggetti giuridici separati) ma si estende anche ad uno dei due distributori proponenti. In ottemperanza dell'articolo 9 comma 3 del Decreto Bersani, nel 2005 Odoardo Zecca ha acquisito il ramo di distribuzione ENEL ricadente nella propria area comunale con un contratto di leasing finanziario. Nella raccolta RAB utile all'ammissione in PSA i cespiti acquisiti sono stati considerati sulla base della stratificazione dei costi storici comunicata da ENEL. Successivamente e fino all'estinzione del contratto di leasing, tutti gli investimenti sostenuti sulle reti exENEL (preponderanti rispetto a quelle storiche di Zecca) sono state contabilizzati, secondo il criterio di prevalenza della forma giuridica, ovvero tra i costi operativi e, quindi, non capitalizzati.

Si ribadisce ancora quindi la preferenza per un valore del capitale investito risultante dall'aggregazione del CIR implicitamente estraibile dalla tariffa parametrica di ciascuno dei soggetti aderenti alla Rete, escludendo il meccanismo di gradualità. Si richiede quindi espressamente il riconoscimento di quanto proposto nel caso di stipula dei contratti di Rete.

Medesimo approccio si ritiene debba essere applicato per la definizione dei costi operativi sottesi al perimetro di subconcessione del contratto di rete, fatta salva la possibilità di differenziare costi operativi centralizzati da quelli di località.

Riguardo a possibili incentivi monetari una tantum commisurati ai costi sostenuti nelle fasi iniziali dell'aggregazione si ritiene più rispondente all'impostazione regolatoria adottata per le imprese in tariffa parametrica la previsione di riconoscimento di "costi emergenti" di aggregazione attraverso il **fattore correttivo g** individuato al comma 3.4 della deliberazione 237/2018 e riconosciuto per un periodo di almeno quattro anni piuttosto che come lump sum. Nell'ambito del provvedimento volto a definire le modalità e le tempistiche di riconoscimento di particolari categorie di costi attraverso il fattore correttivo g, attivabile su istanza, sarebbe quindi opportuno estendere le casistiche ammesse ai costi di aggregazione tra imprese in regime parametrico.

Tra i costi emergenti segnaliamo in particolare:

- i costi di investimento ed operativi legati al processo di convergenza dei diversi software di gestione delle informazioni commercialmente rilevanti.

- [fattispecie rilevante anche nei casi diversi dalle aggregazioni e da considerare nella fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi] la compliance al Codice dei contratti pubblici e, in particolare, alle previsioni dell'art. 177 (concernenti l'obbligo di assegnazione di almeno l'80% del valore complessivo dei contratti per servizi, forniture e lavori dell'attività in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica) impone ai concessionari ed ai subconcessionari l'adozione di un nuovo modello organizzativo. Le attività di manutenzione ordinaria e (in parte) straordinaria fino ad oggi realizzate attraverso personale dipendente dedicato dovranno essere messe a gara ai fini del conseguimento della soglia prefissata. Per evitare il rischio che l'eventuale partecipazione della retista ad una gara indetta dalla Rete palesi un "conflitto di interessi" ed anche al fine di salvaguardare lo "sviluppo concorrenziale" e la "parità di trattamento" sarà quindi necessario affidare le attività di predisposizione della documentazione di gara, e i relativi incarichi di responsabile del procedimento, commissario di gara o direttore dei lavori, ai soggetti esterni con conseguente incremento dei costi operativi. Nel caso del contratto di Rete è possibile ipotizzare la riduzione relativa di detti costi al crescere dei rendimenti di scala e di gamma.

- i costi operativi necessari a garantire l'esercizio indipendente dei poteri decisionali da parte dei componenti del nuovo organo amministrativo incardinato nel Contratto di Rete rispetto ai soci retisti.